



APPUNTI DI RADIOPROTEZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Art.109 Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

(direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett. b);
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61).

Punto 6:

Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze:

**A
M
B
I
E
N
T
I**

a) **provvedono affinché gli ambienti di lavoro** in cui sussiste un rischio da radiazioni **vengano**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133, **individuati, delimitati, segnalati, classificati** in zone e che l'accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;

b) **provvedono affinché i lavoratori** interessati siano **classificati** ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 **e informano i lavoratori** stessi in merito alla loro classificazione;

c) **predispongono norme interne di protezione e sicurezza** adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia **consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori**, e in particolare nelle zone classificate;

d) **forniscono ai lavoratori**, ove necessario, **i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale** in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;

e) **provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme** interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);

f) **provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti i relativi tipi di rischio** e siano indicate, mediante **appositi contrassegni**, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

g) **forniscono al lavoratore classificato esposto**, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, **i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione**, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l'accesso alla documentazione di cui all'articolo 132 concernente il lavoratore stesso.

**L
A
V
O
R
A
T
O
R
I**